

DETERMINAZIONE DSAI/17/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 aprile 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la specifica tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, 13 novembre 2008, UNI/TS 11297:2008 (di seguito: specifica tecnica UNI/TS 11297);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 28 novembre 2017, UNI EN ISO 15257-2017, (di seguito: norma UNI EN ISO 15257);
- le raccomandazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: norma UNI/Pdr 39:2018);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2:2019) sostituita dalla norma tecnica del 16 novembre 2023, UNI 7133-3 (di seguito: norma UNI 7133-2: 2023);
- le linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
- le Linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 20 febbraio 2020, UNI 9167- 3:2020 (di seguito: norma UNI 9167);

- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020);
- le Linee guida dell'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche 24 marzo 2021 in materia di "Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea guida APCE);
- le Linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
- la norma tecnica dell'Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 20 ottobre 2022, UNI EN 9571-2:2022 (di seguito: norma UNI 9571);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas (di seguito: deliberazione 382/2022/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante *"Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni"* (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di effettuare in ogni anno un numero minimo di controlli del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di dotare ogni punto di consegna di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete e garantirne il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione hanno l'obbligo di pubblicare a consuntivo, sul sito internet della società e con visibilità per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo quello dell'ispezione, indicando il Comune, il codice e la denominazione dell'impianto di distribuzione, l'elenco delle vie/piazze/strade oggetto di ispezione, le parti dell'impianto ispezionate, distinguendo tra rete in AP/MP, rete in BP, impianto di derivazione di utenza parte interrata, impianto di derivazione di utenza parte aerea, gruppo di misura;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi di servizio: periodicità di ispezione del 100% della rete in bassa pressione: 4 anni mobili (lettera b); periodicità di ispezione del 100% della rete in AP/MP e BP in

materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo: 1 anno (lettera c), e l'effettuazione di un numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas, calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5 (lettera d);

- ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione sono tenute a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui la specifica tecnica UNI/TS 11297;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25, le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute a predisporre il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'APCE;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della RQDG 20/25, le imprese di distribuzione del gas che gestiscono reti in acciaio sono tenute a proteggere catodicamente in modo efficace, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente, per ogni anno del periodo 2020-2025: il 95% delle reti in BP per gli anni 2020 e 2021 (lettera b); il 97% delle reti in BP per gli anni 2022 e 2023 (lettera c); il 98% delle reti in BP per gli anni successivi al 2023 (lettera d);
- ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno per le seguenti attività di:
 - a) pronto intervento;
 - b) odorizzazione del gas;
 - c) attivazione della fornitura;
 - d) classificazione delle dispersioni localizzate;
 - e) ricerca programmata delle dispersioni;
 - f) protezione catodica;
 - g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio;
 - h) gestione delle emergenze;
 - i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25, le imprese distributrici che gestiscono punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati sono tenute a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui la nomina del responsabile del pronto intervento, l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento", con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati e le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (lettera a); in particolare il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, il paragrafo 6 della Linea guida CIG 15/2020, il

paragrafo 6 della norma UNI/Pdr 39:2018 nonché la norma UNI EN ISO 15257 prescrivono all'impresa di assicurarsi che il personale sia in grado di svolgere le mansioni previste dal ruolo ad esso assegnato rendendo disponibili allo stesso le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento dei suoi compiti all'interno del servizio;

- l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento e ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (lettera b);
- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (comma 1, lettera c), punto i) e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (comma 1, lettera c), punto ii);
- l'obbligo di disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (comma 1, lettera d);
- l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (comma 1, lettera g);
- l'articolo 17, comma 2, lettera a) della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono almeno prevedere la nomina di un responsabile della gestione delle emergenze;
- l'articolo 18, comma 3, lettera a) della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione degli incidenti da gas in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono almeno prevedere l'individuazione di un responsabile della gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute, per ogni impianto oggetto di monitoraggio, a completare l'installazione e la messa in servizio del numero minimo di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione, entro il 31 dicembre 2022;

- ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, per ciascun punto di rilevazione della pressione, sono tenute a registrare su base mensile i dati e le informazioni ivi indicate;
- ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della RQDG 20/25 le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute, per ogni impianto di distribuzione oggetto di monitoraggio, a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi, le informazioni e i dati ivi previsti, relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione;
- l'articolo 26, comma 1, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di comunicare all'Autorità, per ogni impianto oggetto di monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti utilizzati per la rilevazione della pressione di esercizio (lettera a); entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti utilizzati per la rilevazione della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione attivi alla data del 31 dicembre 2019 (lettera b); entro il 31 marzo 2023 il numero di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione installati e messi in servizio alla data del 31 dicembre 2022 e i relativi costi (lettera e) punti (i) e (ii);
- l'articolo 36 della RQDG 20/25 prevede che l'impresa distributrice debba predisporre appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare, per ogni anno del periodo 2020-2025, le informazioni e i dati relativi alla sicurezza ed alla continuità del servizio di distribuzione del gas regolati dalla Sezione II della RQDG 20/25;
- l'articolo 36, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di registrare per ogni impianto, tra l'altro, il numero dei sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete (lettera g), il numero di posti di misura del potenziale di protezione catodica della condotta (lettera h), il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza e punti nei quali la misura non è effettuata in continuo (lettera i), il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme alle norme tecniche vigenti per ogni punto selezionato (lettera j);
- l'articolo 36, comma 6, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas, di registrare, per ogni misura del potenziale di protezione catodica della rete in acciaio: il codice univoco dell'impianto di distribuzione sul quale insiste il punto di misura del potenziale di protezione catodica (lettera a), il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica (lettera b), la data di effettuazione della misura del potenziale di protezione catodica (lettera c) e l'esito del controllo del potenziale di protezione catodica, suddividendo in conforme e non

conforme a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE (lettera d);

- l'articolo 36, comma 8, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare per ogni richiesta di pronto intervento: la data e l'ora di arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'impresa distributrice per il pronto intervento e, in caso di arrivo sul luogo di chiamata in un tempo superiore al tempo massimo di 60 minuti, la causa di cui articolo 69 (lettera e);
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare, tra l'altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento: l'esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno) (lettera c); per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 37 della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici di dotarsi di appropriati strumenti, anche su base informatica, al fine di registrare le informazioni e i dati relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas, di conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria ad assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione;
- l'articolo 38, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro: i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP e distinguendo a sua volta in base all'anno di posa (lettera e) e i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, suddivisi per rete AP/MP e BP (lettera f) e distinguendo a sua volta in: acciaio protetto catodicamente in modo efficace (specificando se sottoposta o non sottoposta a telesorveglianza) (i), acciaio non protetto catodicamente (ii), acciaio sottoposto a protezione catodica non efficace (iii), ghisa con giunti canapa e piombo risanata (iv); ghisa con giunti canapa e piombo non risanata (v); ghisa con altre modalità di giunzione (vi); polietilene (vii); materiale non previsto dalle norme tecniche (pvc, cemento amianto, ecc.) (viii); altro materiale (ix);
- l'articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, in relazione alla protezione catodica, il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quello previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE per ogni punto selezionato (lettera a), il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete (lettera b), il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta (lettera c), il numero totale dei punti

selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra punti nei quali la misura è effettuata in continuo con telesorveglianza e punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;

- l'articolo 38, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro, il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "pertinenti" il servizio di pronto intervento (lettera a), quelle "non pertinenti" (lettera b), il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (lettera c) e il numero totale delle chiamate telefoniche, incluse quelle senza conversazione con l'operatore di centralino, per le quali il tempo di risposta abbia superato i 120 secondi (lettera d);
- l'articolo 56, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese di distribuzione, in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità, di determinare i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza sia presso il cliente finale sia in laboratorio e di pubblicarli nel proprio sito internet;
- l'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25 impone alle imprese di distribuzione di gas naturale, in assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità, di determinare i costi di verifica della pressione di fornitura e di pubblicarli nel proprio sito internet;
- l'articolo 79, comma 6, lettera a), della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M (sub i); per le dispersioni localizzate un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N (sub ii); per le misure del potenziale di protezione catodica per impianti di distribuzione con parti di rete in acciaio, un elenco contenente per ogni misura del potenziale di protezione catodica i campi indicati in tabella O (sub iii); per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione i campi indicati in tabella P (sub iv);
- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE. In particolare, il campo di applicazione della linea guida APCE è la protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni. Tale Linea guida deve essere applicata per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto (di cui all'articolo 14,

comma 5, della RQDG 20/25), per l'elaborazione del KT (indicatore numerico di efficacia della protezione catodica) e per la compilazione della Tabella "O" (di cui all'articolo 79, comma 6, della RQDG 20/25) (paragrafo 2 della Linea guida APCE);

- il paragrafo 5.2. della Linea guida APCE prevede che l'impresa distributrice deve designare in forma scritta un responsabile di protezione catodica cui assegnare la responsabilità, diretta o funzionale, della gestione della protezione catodica e la funzione di convalidare e firmare il "rapporto annuale di stato elettrico" di cui al citato paragrafo 5.3.3;
- il paragrafo 5.3 della citata Linea guida APCE disciplina la progettazione e la gestione della protezione catodica; in particolare il paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE prevede che l'impresa di distribuzione è tenuta a predisporre, tra l'altro, la seguente documentazione periodica, ai sensi della Deliberazione 569/2019/R/gas e successive integrazioni: calcolo "KT" per ogni sistema di protezione catodica a corrente impressa; resoconto delle misurazioni e relativi allegati (es. diagrammi cartacei o elettronici) che, ai sensi del paragrafo 5.3.5, devono essere mantenuti in archivio per almeno cinque anni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5.3.6 delle citate Linea guida APCE, l'impresa distributrice deve predisporre il manuale di manutenzione e il programma di monitoraggio dei sistemi di protezione catodica, in conformità alle normative e regole tecniche vigenti tra cui il paragrafo 9 della medesima Linea guida;
- la norma UNI 7133-2:2019 (sostituita dal 23 novembre 2023 dalla UNI 7133-2:2023) definisce i criteri di base per l'odorizzazione dei gas combustibili, stabilisce le modalità per determinare le concentrazioni di odorizzante e definisce i sistemi di controllo delle intensità di odore e del grado di odorizzazione dei gas combustibili;
- la norma UNI 9167 fornisce i criteri principali di progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi di misura dei gas combustibili; inoltre, la norma UNI 9571 prescrive le modalità operative di sorveglianza dei sistemi di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 382/2022/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinquanta controlli, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, mediante chiamate telefoniche al servizio di pronto intervento e successive verifiche ispettive con sopralluogo presso alcune imprese distributtrici, scelte tra le suddette cinquanta imprese anche in base agli esiti dei controlli telefonici;
- in attuazione di tale programma di controlli, i militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza hanno effettuato le previste chiamate telefoniche nei confronti delle suddette imprese distributtrici; successivamente l'Autorità, in collaborazione con il predetto Nucleo della Guardia di Finanza, ha effettuato alcune verifiche ispettive presso le imprese distributtrici – tra cui Geneco S.r.l. (di seguito anche società) che, anche all'esito delle chiamate telefoniche, hanno presentato anomalie nel servizio di pronto intervento; la

verifica ispettiva si è, altresì, resa necessaria nei confronti della società a seguito della comunicazione della medesima società del 4 novembre 2022 (acquisita con prot. Autorità 56551 dell'8 novembre 2022), cui ha fatto seguito un'interlocuzione tra gli Uffici dell'Autorità, la società e il Comune di San Benedetto Val di Sambro (di seguito anche Comune, sul quale insiste l'impianto di distribuzione del gas naturale in esame) (cfr. nota dell'Autorità del 14 novembre 2022, prot. 57849, nota del Comune del 23 novembre 2022, prot. Autorità 60571, note della società del 17 aprile 2023, prot. 26519 e del 28 settembre 2023, prot. Autorità 61086, nota del Comune del 13 ottobre 2023, prot. Autorità 64432, nota della società del 17 ottobre 2023, prot. Autorità 65076);

- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata nei giorni 24-27 ottobre 2023, presso un'unità locale della Geneco S.r.l. e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso, con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "CASTEL DELL'ALPI" gestito dalla stessa, che:
 - i. in violazione dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 14, comma 2, lettera d), dell'articolo 35, commi 1 e 2 della RQDG 20/25, nonché della norma UNI 7133, come emerge dalle risultanze acquisite nel corso della verifica ispettiva, la società ha dichiarato che *"le attività di misura dell'odorizzante e regolazione degli impianti di odorizzazione non vengono svolte dalla S.I.M. S.rl. e da nessuna altra società"*, e che, con riferimento agli anni 2021 e 2022 non è *"in grado di fornire i rapporti di prova dei controlli del grado di odorizzazione relativi all'impianto di distribuzione denominato "CASTEL DELL'ALPI" e comunicati all'Autorità"* (punti 5 e 32 della *check list* nonché documento "Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l." allegata al verbale delle operazioni compiute);
 - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, nonché dell'articolo 6.7 della norma UNI 9167 e della norma UNI 9571, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica, e come confermato nel corso del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2023, non si sarebbe dotata di un idoneo sistema di misura del punto di immissione nell'impianto Castel dell'Alpi e non ne avrebbe garantito il regolare funzionamento conformemente alle norme tecniche (punto 35 della *check list* nonché documento "Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l." allegata al verbale delle operazioni compiute);
 - iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dell'articolo 15, comma 1, lettera g), dell'articolo 25, comma 1, dell'articolo 56, comma 2 e dell'articolo 58, comma 2, della RQDG 20/25, la società non avendo predisposto un proprio sito internet, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica ispettiva, non ha adempiuto all'obbligo di pubblicare il piano di ispezione mensile degli impianti secondo quanto previsto dalla regolazione, il recapito telefonico di

- pronto intervento, le informazioni e i dati relativi al monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, i costi di verifica del gruppo di misura per ogni tipologia di utenza, sia presso il cliente finale, sia in laboratorio e i costi di verifica della pressione di fornitura (punti 12 e 31 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 2, lettere b) e c) della RQDG 20/25 la società ha dichiarato *“di non aver effettuato, a partire dal 2017 ad oggi, sull'impianto denominato “CASTEL DELL'ALPI” la ricerca programmata delle dispersioni sulla propria rete in bassa pressione”* (punto 17 della *check list*);
 - v. in violazione dell'articolo 14, comma 4, dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della specifica tecnica UNI/TS 11297, la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha *“predisposto il Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas relativamente agli anni 2021 e 2022 per l'impianto denominato “CASTEL DELL'ALPI”* (punto 31 della *check list*);
 - vi. in violazione dell'articolo 14, comma 5 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 5.3.3 della Linea guida APCE, la società ha dichiarato, con riferimento agli anni 2021 e 2022, *“di non disporre copia”* del *“Rapporto annuale dello stato elettrico”* relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 e copia dei moduli *“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT”*, relativamente agli anni t (anno di riferimento) e t-1 (punto 30 della *check list*);
 - vii. in violazione dell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, nonché dei paragrafi 5.2 e 5.3. della Linea guida APCE, la società ha dichiarato, relativamente all'impianto di distribuzione denominato Castel dell'Alpi, *“che non ha provveduto a realizzare un impianto di protezione catodica”* e *“di non aver designato in forma scritta il responsabile di protezione catodica”* (punti 3, 25 e 29 della *check list* nonché documento *“Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.”* allegata al verbale delle operazioni compiute);
 - viii. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) della RQDG 20/25 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato, non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative relativamente alle attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze, di gestione degli incidenti da gas (punto 21 della *check list*);

- ix. in violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 la società, come emerso dalle risultanze acquisite nel corso della verifica ispettiva, non avrebbe ottemperato all'obbligo di gestire impianti di odorizzazione ammodernati; infatti, la società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato *“che l'impianto di odorizzazione installato presso il punto di raccolta del gas naturale proveniente dai pozzi di coltivazione è dotato di un impianto non ammodernato a lambimento”* (punto 35 della *check list* nonché documento *“Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.”* allegata al verbale delle operazioni compiute);
- x. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, del paragrafo 3.3. delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020, del paragrafo 6 della norma UNI/PDR 39:2018, del paragrafo 6 delle Linee guida CIG 15/2020 e della norma UNI EN ISO 15257, la società non disporrebbe di documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione del personale inerente le citate norme tecniche; inoltre, in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25, la società ha ammesso di non essere dotata di un modulo di pronto intervento e che *“il personale incaricato di operare come operatore di pronto intervento non ha a disposizione alcun modulo dove riportare le attività effettuate”*, di non aver *“nominato formalmente il responsabile del pronto intervento per gli anni 2021 e 2022”* e di non essere *“in grado di produrre un calendario delle reperibilità del personale preposto al servizio di pronto intervento”* (punti 22 e 23 della *check list*);
- xi. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa dichiarato nel corso della verifica ispettiva, non disporrebbe di un recapito telefonico *“dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento”*; inoltre, come dichiarato dalla società *“di notte il numero di pronto intervento non è presidiato da un operatore telefonico e quindi, in caso di chiamata, non risponde nessuno”* e, come anche confermato dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza in data 4 dicembre 2022, *“non viene effettuato alcun trasferimento delle chiamate entranti ad altri numeri quando non vi è un operatore telefonico che presidi il numero stesso”* (punto 7 della *check list*);
- xii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punti (i) e (ii) della RQDG 20/25, la società ha ammesso che *“il centralino a cui afferisce il numero 055 813425 non è predisposto per effettuare la registrazione vocale di tutte le chiamate pervenute e per avere una autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna”* (punto 9 della *check list*);
- xiii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d), della RQDG 20/25, la società, nel corso della verifica ispettiva, ha dichiarato di *“non essersi dotata di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate di*

- pronto intervento per l'impianto di distribuzione gestito, come definita dall'articolo 1, comma 1.1 della RQDG*" (punto 10 della *check list*);
- xiv. in violazione dell'articolo 17, comma 2, lettera a), dell'articolo 18, comma 3, lettera a) e dell'articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25, la società ha dichiarato di *"non aver proceduto a nominare il responsabile dell'emergenza gas e il responsabile della gestione degli incidenti da gas"* (punto 24 della *check list*);
- xv. in violazione dell'articolo 22, comma 2, della RQDG 20/25, come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita, la rete dell'impianto, denominato Castel dell'Alpi, in esercizio al 31 dicembre 2022, *"è pari a 2.917 (metri) tutti in BP"* e *"... non è presente un sistema in grado di effettuare il monitoraggio della pressione di esercizio nella rete di distribuzione di gas naturale, in bassa pressione in più punti della stessa"*; conseguentemente la società ha altresì violato l'obbligo di registrazione, previsto dall'articolo 23, comma 1, della RQDG 20/25, delle informazioni e dei dati rilevati con il monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione, per ciascun punto di rilevazione della pressione, su base mensile, nonché l'obbligo, previsto dall'articolo 26, comma 1, della RQDG 20/25, di comunicare all'Autorità entro il 30 giugno 2020, il numero dei punti per la rilevazione della pressione di esercizio (lettera a), il numero dei punti utilizzati, attivi alla data del 31/12/2019, per la rilevazione della pressione di esercizio (lettera b) ed entro il 31 marzo 2023 il numero di strumenti per la misura e registrazione dei valori della pressione installati e messi in servizio alla data del 31 dicembre 2022 e i relativi costi (lettera e), punti (i) e (ii) (punti 6 e 19 della *check list* nonché documento *"Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l."* allegata al verbale delle operazioni compiute);
- xvi. in violazione dell'articolo 36, comma 2, lettere g), h), i) e j), dell'articolo 36 comma 6 e dell'articolo 38, comma 4, dell'articolo 35, comma 2, nonché dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (iii) della RQDG 20/25, la società, non avendo predisposto un impianto di protezione catodica (vedi contestazione sub vii), come dalla stessa dichiarato, non registra e conseguentemente non comunica all'Autorità i dati e le informazioni richiamate dalle citate disposizioni (punti 3, 25, 26, 27 e 28 della *check list*);
- xvii. in violazione dell'articolo 36, comma 8, lettera e), dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d), dell'articolo 38, comma 10, lettere a), b), c) e d) e dell'articolo 79, comma 6, lettera a), sub (i), della RQDG 20/25, la società, non essendosi dotata, tra l'altro, di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (vedi contestazione sub xiii), come dalla stessa dichiarato, non registra e conseguentemente non comunica all'Autorità i dati e le informazioni richiamate dalle citate disposizioni (punti 15 e 18 della *check list*);

- xviii. in violazione dell'articolo 36 della RQDG 20/25, ferme restando le contestazioni *sub* xvi. e xvii., come emerge dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, la società non elabora e non conserva *“i dati utili alla redazione delle comunicazioni ad ARERA, inerenti alla sicurezza e alla continuità del servizio di distribuzione del gas”* (punti 4 e 6 della *check list*);
- xix. in violazione dell'articolo 38, comma 2, lettera e) e f), della RQDG 20/25, la società non ha correttamente comunicato all'Autorità il numero di metri di rete in esercizio al 31 dicembre 2021 e il materiale delle condotte; in particolare, la società, nel corso della verifica ispettiva, ha dichiarato che *“i metri di rete, suddivisi in AP/MP e BP in esercizio al 31/12/2021 comunicati all'Autorità dalla società, pari a 2700 metri in polietilene è errato. Il dato corretto è pari a 2.917 tutti in BP (estratti dal sistema cartografico QGIS) con le reti in materiale ferroso”* (punto 6 della *check list*);
- xx. in violazione dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub (ii) della RQDG 20/25, la società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato che *“non è in grado di produrre con riferimento all'impianto denominato “CASTEL DELL'ALPI”, la tabella N con l'elenco delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e a seguito di ispezioni programmate della rete per l'anno 2021 e per l'anno 2022”* (punto 16 della *check list*);
- xxi. in violazione dell'articolo 37 e dell'articolo 79, comma 6, lettera a) sub iv), della RQDG 20/25, non avendo la società effettuato le attività di misura dell'odorizzante e regolazione degli impianti di odorizzazione (vedi contestazione sub i), ha dichiarato che *“non è possibile effettuare la verifica dell'effettuazione dei controlli del grado di odorizzazione comunicati all'Autorità (comunicati all'Autorità n. 12 controlli effettuati nell'anno 2021)”* e che *“non è in grado di fornire gli elenchi dei controlli del grado di odorizzazione effettuati nell'anno 2021 e nell'anno 2022 predisposti in conformità alla tabella P”* (punti 5, 33 e 34 della *check list* nonché documento “Relazione sul sopralluogo a Castel Dell'Alpi-Frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro – presso l'impianto di distribuzione gas naturale della società Geneco S.r.l.” allegata al verbale delle operazioni compiute).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Geneco S.r.l.;
- sia opportuno invitare Geneco S.r.l. nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti *sub* i.-iv e sub vii-xviii. rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Geneco S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di invitare la società, nelle more del procedimento, ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni di cui ai punti sub punti *sub* i.-iv e sub vii-xviii., rappresentando che tali adempimenti, purché debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* delle eventuali sanzioni, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a Geneco S.r.l. (P.IVA 03543881001) mediante PEC all'indirizzo genecosrl13@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 aprile 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro